



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva, ex articolo 14bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della Conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di “Terni Papigno”, indetta con nota del 19 dicembre 2017 con protocollo n. 27334/STA relativa ai documenti “Analisi di rischio dell’area ex Lanificio Gruber” e “Risultati analisi di rischio e previsioni di progetto del sito dell’ex lanificio Gruber”. Comune di Terni.

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg.;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 18 settembre 2001, n. 468 recante “Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale” che individua, tra gli altri, il sito “Terni Papigno” come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio dell’8 luglio 2002 recante la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale “Terni Papigno”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Luglio 2014, n. 142 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2015 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Gaia Checcucci l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visti i documenti “Analisi di rischio dell’area ex lanificio Gruber” e “Risultati analisi di rischio e previsioni di progetto del sito dell’ex lanificio Gruber” trasmessi dal Comune di Terni con nota del 21 agosto 2017 con protocollo n. 107320, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17272/STA del 21 agosto 2017, e rinviati nuovamente con nota del 21 agosto 2017 con protocollo n. 107355, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17268/STA del 21 agosto 2017, nei quali si evidenzia che:

- l'area oggetto dei documenti non determina rischi per la risorsa idrica sottostante;
- la sorgente nel suolo superficiale SS2 presenta concentrazioni superiori alle CSR calcolate per i percorsi di esposizione diretta (ingestione e contatto dermico);
- nel progetto di riqualificazione è prevista una pavimentazione dell'area relativa alla sorgente SS2;
- è prevista la rimozione del materiale identificato come rifiuto dal campione S2P4-SUP-Q2-NE;

Visto il parere in merito ai documenti “Analisi di rischio dell'area ex lanificio Gruber” e “Risultati analisi di rischio e previsioni di progetto del sito dell'ex lanificio Gruber” trasmesso da ARPA Umbria con nota del 17 ottobre 2017 con protocollo n. 18562, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 22138/STA del 17 ottobre 2017;

Visto il parere in merito ai documenti “Analisi di rischio dell'area ex lanificio Gruber” e “Risultati analisi di rischio e previsioni di progetto del sito dell'ex lanificio Gruber” trasmesso da ISPRA con nota del 15 dicembre 2017 con protocollo n. 62407, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 26992/STA del 15 dicembre 2017;

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 19 dicembre 2017 con protocollo n. 27334/STA con la quale è stata indetta, ai sensi dell'articolo 14*bis*, comma 2, Legge 7 agosto 1990, n. 241, una Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona avente ad oggetto i documenti “Analisi di Rischio dell'area ex Lanificio Gruber” e “Risultati analisi di rischio e previsioni di progetto del sito dell'ex lanificio Gruber” e con la quale si mettono a disposizione i citati pareri di ARPA Umbria e ISPRA;

Visto il parere in merito ai documenti “Analisi di Rischio dell'area ex Lanificio Gruber” e “Risultati analisi di rischio e previsioni di progetto del sito dell'ex lanificio Gruber” trasmesso da ARPA Umbria del 12 gennaio 2018 con protocollo n. 651, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 668/STA del 12 gennaio 2018;

Vista la nota della Regione Umbria del 22 gennaio 2018 con protocollo n. 12710, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 1317/STA del 22 gennaio 2018 con la quale si fa proprio il citato parere espresso da ISPRA;

Tenuto conto che nella nota di indizione della Conferenza di servizi è stato indicato il termine di 15 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché di chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella medesima nota di indizione della Conferenza di servizi è stato indicato il termine di 30 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

Considerato che l'articolo 14*bis*, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di servizi, con gli effetti di cui all'articolo 14*quater*, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'Amministrazione ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza;

Ritenuto che, alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante la Conferenza di servizi, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza con gli effetti di cui all'articolo 14^{quater} della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

È approvata l'Analisi di rischio composta dai documenti "Analisi di rischio dell'area ex lanificio Gruber" e "Risultati analisi di rischio e previsioni di progetto del sito dell'ex lanificio Gruber" trasmessi dal Comune di Terni con nota del 21 agosto 2017 con protocollo n. 107320, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. in relazione al materiale ascrivibile a rifiuto, rinvenuto in corrispondenza del punto S2P4-SUPQ2-NE, al termine delle operazioni di rimozione, dovranno essere effettuati campionamenti in contraddittorio con ARPA Umbria sul fondo scavo;
2. in relazione alla sorgente di contaminazione SS2, per la quale sono stati riscontrati rischi non accettabili per i composti Idrocarburi Policiclici Aromatici, la pavimentazione dell'area del poligono dovrà essere tale da garantire l'interruzione dei percorsi di esposizione diretta. L'efficacia e l'efficienza delle pavimentazioni in relazione all'interruzione dei percorsi diretti dovrà essere oggetto di verifica e monitoraggio da parte di ARPA Umbria;
3. il progetto definitivo di riqualificazione dovrà rispettare i parametri assunti nell'Analisi di rischio approvata con questo Decreto, a partire dall'effettiva destinazione d'uso delle aree;
4. per le eventuali costruzioni future non si potrà modificare l'altezza relativa degli edifici, intesa come rapporto tra il volume dell'ambiente confinato e l'area dell'edificio in cui può avvenire l'intrusione dei vapori (Lb), contestualmente al numero di ricambi di aria poiché quest'ultimo è un parametro difficilmente verificabile dall'Ente di controllo nel tempo. Le altezze previste per ciascun area rimangono quelle della seconda colonna di Tab. 12 a pagina 48 del documento "Analisi di rischio dell'area ex lanificio Gruber";
5. gli esiti dell'Analisi di rischio sono strettamente correlati al modello concettuale rappresentato nella documentazione trasmessa, per cui qualsiasi variazione del modello concettuale comporterà una rielaborazione dell'Analisi di rischio e una rivalutazione degli esiti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gaia Checcucci